



## *Al Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

**VISTO** il primo periodo dell'articolo 68-*quater* del citato decreto-legge, che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138;

**VISTO** il secondo periodo del medesimo articolo 68-*quater*, che stanziava per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;

**VISTA** la legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante “*Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 settembre 1962, n. 234;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 2 degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, concernenti la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;



**VISTA** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

**VISTA** la nota 449821/RU del 30 novembre 2021 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all’anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021, che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo;

## **DECRETA:**

### **Articolo Unico**

*(Modalità di presentazione delle istanze di agevolazioni)*

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022, devono presentare un’apposita istanza sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto. Le citate istanze, firmate digitalmente dal legale rappresentate, devono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [contributobirrifici@pec.mise.gov.it](mailto:contributobirrifici@pec.mise.gov.it).

2. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato n. 2) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura.

3. L’istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento dell’adempimento relativo all’imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

4. La concessione delle agevolazioni resta, comunque, subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.



5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, in allegato (n. 3) del presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*